



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0315/28.GO.1.Mor

1 APRILE 2014

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

R O M A

OGGETTO: Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
Circolare Funzione Pubblica e suo adattamento al personale della
Polizia di Stato - QUESITO

Di seguito all'emanazione della circolare in oggetto, trasmessa sul territorio e alle OO.SS. dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane di codesto Dipartimento, pari oggetto, questa O.S. rileva non poche perplessità circa il suo adattamento al personale della Polizia di Stato.

Nello specifico, il 28 marzo scorso – ben quasi un anno dopo l'introduzione della modifica normativa (d.l. 101/2013, conv. L. 125/2013) - è stata pubblicata la suddetta circolare (n. 333.A/ 9807.F.4/2085-2014) che però nulla precisa sulle modalità applicative delle modifiche normative in ordine alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici per il personale in regime di diritto pubblico quale è quello della Polizia di Stato rispetto a quello cd. privatizzato.

La circolare della Funzione pubblica, difatti, che secondo codesto Dipartimento *"risulta essere dettagliata e puntuale [...] per la gestione delle richieste di assenza dal servizio per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici"*, si riferisce chiaramente al p.i. privatizzato, tant'è che – in tali casi – prevede che *"il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi e la banca delle ore)."*



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Ora, tale direttiva va modellata sul nostro ordinamento, in quanto – a differenza del restante p.i. che vanta istituti riferibili a permessi orari evidentemente non soggetti all'obbligo di recupero – l'unico istituto presente nei nostri accordi sindacali riconducibile al permesso breve è quello di cui art. 17 del DPR 395/95, che da' facoltà al dipendente, senza obbligo di motivazione e con recupero delle ore, di chiedere dei permessi brevi (peraltro per massimo tre ore), chiaramente di altra natura rispetto a quelli previsti dalla circolare in oggetto.

A suffragio della assoluta necessità di un intervento chiarificatore sulla materia, c'è da aggiungere che nella circolare citata è prevista, quale giustificazione dell'assenza che, si precisa, non da' luogo al recupero orario - la trasmissione per via telematica dell'attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione, vale a dire la c.d. attestazione di presenza.

Si tratta, come noto, di una modalità che, invece, è stata ritenuta non ammissibile nel nostro ordinamento, come confermato dai competenti Uffici di codesto Dipartimento, i quali hanno precisato che la trasmissione telematica riguarda il personale ad ordinamento privatistico e non direttamente quello in regime di diritto pubblico, per il quale è rimasta vigente la tradizionale modalità cartacea (cfr. circolare nr. 2 del 28 settembre 2010 della Funzione pubblica e richiamata dalla Circolare del Direzione Centrale di Sanità nr. 850/A LM 1194 del 4/03/2011).

Alla luce di quanto precede, si chiede a codesto Ufficio un urgente intervento che possa rimediare alla discrasia in atto in materia di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, assicurando la necessaria e doverosa uniformità applicativa della novellata disciplina al personale della Polizia di Stato.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE A.

- Ernesto MORANDINI -